

CCXXX SEDUTA

MARTEDI' 17 MARZO 1964

Presidenza del Vicepresidente GARDU

INDICE

Disegno di legge: «Provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica». (97) (Continuazione della discussione):

COTTONI, Assessore ai trasporti e turismo	5146-5150-5154-5160
PERALDA	5149-5152-5156
PAZZAGLIA	5149-5151-5156-5159
RAGGIO	5151
PULIGHEDDU	5152
COVACIVICH	5152-5157
ZUCCA	5153-5158
PERNIS	5157
(Votazione segreta)	5160
(Risultato della votazione)	5161

Disegno di legge e proposta di legge nazionale. (Annunzio di presentazione) 5145

Mozione, interpellanza e interrogazioni. (Annunzio) 5146

Risposta scritta a interrogazioni 5145

La seduta è aperta alle ore 11 e 05.

TORRENTE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Risposta scritta ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che è stata data risposta scritta alle seguenti interrogazioni:

«Interrogazione Giagu concernente l'insegnamento nelle scuole materne del Comune di Sassari». (855)

«Interrogazione Asara concernente la assegnazione di carri ferroviari per le navi traghetti alla Società C.O.M.I.S. di Olbia». (844)

«Interrogazione Atzeni Licio - Congiu sui corsi di qualificazione gestiti dalla Società Mineraria Carbonifera Sarda». (620)

«Interrogazione Asara sulla soppressione della Pretura nel Comune di Calangianus». (901)

«Interrogazione Manca sul licenziamento dei braccianti adibiti a lavori di sistemazione idraulico-forestale sul Monte Limbara». (895)

«Interrogazione Pinna Pietro sul servizio trasporti delle merci deteriorabili». (885)

«Interrogazione Sotgiu Girolamo sulla non abilitazione delle stazioni ferroviarie della Sardegna al rilascio dei biglietti per la rete ferroviaria estera». (845)

**Annunzio di presentazione
di disegno di legge e di proposta di legge nazionale.**

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza il seguente disegno di legge e la seguente proposta di legge nazionale:

dalla Giunta regionale:

«Distacco della frazione di Acqua Cadda dal Comune di Narcao e aggregazione a quello di Nuxis in Provincia di Cagliari».

IV LEGISLATURA

CCXXX SEDUTA

17 MARZO 1964

dal consigliere Masia:

«Celebrazione dell'anniversario della Regione Sarda».

Annunzio di mozione, interpellanze ed interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

TORRENTE, *Segretario*:

«Mozione Sotgiu Girolamo - Cambosu - Nioi - Ghirra - Puddu sulla richiesta di statizzazione della gestione delle ferrovie in concessione». (25)

«Interpellanza De Magistris - Campus sulla mancata corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti delle Ferrovie Complementari della Sardegna». (214)

«Interrogazione Giagu, con richiesta di risposta scritta, sull'apertura dell'albergo ESIT di Pattada». (962)

«Interrogazione Ghilardi, con richiesta di risposta scritta, sull'urgenza di costruire la strada "Rio Piras - Campu del Susu" in territorio di S. Vito». (963)

«Interrogazione Ghirra - Cambosu sulla mancata corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti delle Ferrovie in concessione della Sardegna». (964)

«Interrogazione Torrente - Urraci - Cois, con richiesta di risposta scritta, sulla chiusura delle scuole elementari del Comune di Mogoro». (965)

«Interrogazione Manca sui licenziamenti operati dalla Società Fornaci Sarde di Devilla e Carlini». (966)

«Interrogazione Pinna, con richiesta di risposta scritta, sull'ammasso dell'olio». (967)

«Interrogazione Urraci - Lay - Torrente, con richiesta di risposta scritta, sulla cancellazione degli assegnatari dell'E.T.F.A.S. di Solarussa degli elenchi dei coltivatori diretti». (968)

«Interrogazione Giagu - Masia - Peralda -

Sotgiu Girolamo - Zucca - Soggiu Piero, con richiesta di risposta scritta, sulla pubblicazione delle opere dei maggiori scrittori sardi». (969)

Continuazione della discussione del disegno di legge:
«Provvidenze a favore
dell'industria alberghiera e turistica». (97)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica».

Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore ai trasporti e turismo.

COTTONI (P.S.D.I.), *Assessore ai trasporti e turismo*. Onorevoli colleghi, la discussione è stata la più ampia ed approfondita, ed io mi limiterò a rispondere a quelli tra voi che non hanno voluto riconoscere alcuna validità o efficacia del disegno di legge ai fini dell'incremento della industria alberghiera e della realizzazione della politica turistica delineata dal Presidente della Giunta nelle sue dichiarazioni programmatiche.

L'onorevole Congiu ha sostenuto che il disegno di legge non ha alcun contenuto innovatore e costituirebbe un passo indietro rispetto alla legge regionale numero 63. La sua critica, però, si è mantenuta nel vago e nel generico, ha avuto un tono aspro e demagogico e non ha recato alcuna dimostrazione sulla insufficienza del disegno di legge a sviluppare un vasto programma di attrezzature alberghiere e turistiche che soddisfino le esigenze di un turismo sociale e democratico. Le sue gratuite affermazioni, secondo cui la Giunta persegue nel settore turistico una politica conservatrice, sono in netto contrasto sia con le dichiarazioni del Presidente della Giunta, il quale ha affermato l'impegno dell'Amministrazione regionale di favorire con tutti i mezzi il turismo popolare, sia soprattutto con le disposizioni del disegno di legge, che non consentono deviazioni dalle scelte e dagli indirizzi politici tracciati dalla Giunta. Noi abbiamo dichiarato che i finanziamenti sono destinati alla costruzione di lo-

cande, pensioni, alberghi di tipo medio e alla creazione di villaggi turistici, in modo da soddisfare le esigenze di tutte le categorie sociali a reddito fisso e una possibilità di spesa turistica limitata; e queste nostre dichiarazioni trovano rispondenza o conferma in precise disposizioni del disegno di legge. Perciò, appaiono demagogiche e ingiuste le accuse mosse alla Giunta, di voler favorire un turismo di lusso o di classe.

I grandi alberghi della Costa Smeralda, della costa sud orientale o di altre zone dell'Isola, rappresentano iniziative del periodo del boom economico e industriale del 1960 - 1961 e 1962, quando diversi operatori economici nazionali e stranieri, calati in Sardegna, effettuarono massicci investimenti nell'acquisto di vaste estensioni di terreno e nella costruzione di alberghi di lusso. Adesso, onorevoli colleghi, se questi operatori economici intendono innalzare ancora costruzioni da miliardari, lo facciano pure a loro spese, perchè la Giunta ha indicato con estrema chiarezza i criteri e le priorità nella concessione di finanziamenti per attrezzature turistiche.

Con la delimitazione dei comprensori turistici si darà subito inizio alla fase esecutiva della programmazione, sia per quanto attiene alla realizzazione delle infrastrutture, sia per quanto attiene alla politica alberghiera. Le diverse iniziative saranno esaminate nella scrupolosa osservanza delle impostazioni programmatiche e delle esigenze delle aree di sviluppo turistico. Se l'onorevole Congiu avesse letto attentamente il disegno di legge, vi avrebbe trovato alcuni principi innovatori, come, particolarmente, quello del controllo turistico del credito, la priorità e la qualità degli investimenti, per il raggiungimento di precise finalità economiche e sociali. Se poi l'onorevole Congiu ritiene che la Giunta dice una cosa e poi ne fa un'altra, la discussione non può continuare, perchè mancano i presupposti politici e morali per un dialogo utile e costruttivo.

La tesi dell'onorevole Girolamo Sotgiu, il quale sostiene che un turismo sociale si potrebbe sviluppare soltanto nei comprensori situati alle spalle di centri urbani o di vasti insediamenti umani o in quelle zone dove possono af-

fluire grandi masse popolari, ci sembra alquanto peregrina, perchè un soggiorno sereno e tranquillo, lontano dai rumori e dalle spiagge affollate, costituisce l'aspirazione non soltanto degli intellettuali e di certa borghesia industriale e commerciale logorata dal ritmo moderno degli affari e dalle preoccupazioni, ma anche di tanti lavoratori, operai, impiegati, pensionati, che attendono la parentesi delle vacanze per rigenerare le energie fisiche, morali ed intellettuali.

Il problema della ricettività alberghiera per categorie sociali a reddito fisso può essere risolto da una politica di incremento e potenziamento di determinate attrezzature alberghiere e da una efficiente organizzazione del movimento turistico delle masse popolari. Noi non possiamo condividere la concezione aristocratica e conservatrice del turismo delineata dagli onorevoli Zucca e Girolamo Sotgiu, per cui le zone di grande silenzio e con scarsa densità demografica dovrebbero essere privilegio degli uomini di cultura o delle classi abbienti, mentre il turismo sociale si dovrebbe sviluppare nei comprensori con grande densità di popolazione. Il turismo sociale, onorevoli Sotgiu e Zucca, si può sviluppare benissimo nella Costa Smeralda, quando vi sia la volontà politica di programmare ed incentivare la costruzione di attrezzature alberghiere atte a soddisfare le esigenze dei lavoratori a reddito fisso. E sarà la diffusione degli alberghi, delle locande, delle pensioni e dei villaggi turistici, a determinare il contenimento dei prezzi, che hanno raggiunto nella passata stagione estiva indici proibitivi perchè il fenomeno della lievitazione dei prezzi in Sardegna si deve attribuire soprattutto alla scarsa disponibilità dei posti letto.

Si è detto che l'industria turistica non dà alcun contributo al rinnovamento economico e sociale del nostro Paese, che il turismo in Svizzera concorre in minima parte alla formazione del reddito nazionale e che a Napoli e nella Costa Brava in Spagna — zone, queste, di intensa vocazione turistica — le popolazioni vivono in condizioni di squallida miseria. Dovremmo trarne la logica conclusione di abbandonare la politica turistica e di destinare i fi-

manziamenti del turismo ad altri settori economicamente più produttivi. Ma questo non è certamente il pensiero degli onorevoli Zucca e Sotgiu, anche se le premesse di tutto il loro discorso conducono a siffatte valutazioni. Noi non abbiamo mai pensato che la industria turistica possa essere sostitutiva di tutte le altre attività economiche; ma, d'altra parte, non si può contestare il suo apporto finanziario al saldo della bilancia dei pagamenti (620 miliardi all'anno in valuta pregiata), nè si può contestare che il 7 per cento delle forze del lavoro (1 milione e 500 mila di addetti) sono assorbite in questo settore. L'apporto economico del turismo in Sardegna, nel 1963, è stato di circa 13 miliardi, e noi ci rendiamo conto che questa entrata non può promuovere la rinascita sociale dell'Isola, anche se alcune città, come La Maddalena, hanno tratto dal movimento turistico notevole incremento del reddito, con vantaggio delle popolazioni — in alcuni comprensori si sono sviluppate intense attività agricole, artigianali ed industriali —. Ma il fenomeno turistico deve essere valutato anche nei suoi molteplici aspetti economici, sociali e morali, quali, per esempio, il riconoscimento del diritto dei lavoratori alla vacanza, l'utile impiego del tempo libero per il rinvigorismento della salute e la formazione intellettuale e culturale.

All'onorevole Zucca il disegno di legge richiama alla memoria la favola esopiana del monte che partorì un topo. Voi, ha sostenuto l'onorevole Zucca, avete un programma ambizioso per la costruzione di alberghi, villaggi turistici, pensioni e locande; però la limitatezza del fondo di rotazione renderà inoperante la legge, appena sufficiente a soddisfare le richieste di alcuni operatori economici. Ebbene, onorevoli colleghi, se il fondo di rotazione fosse di 500 o 600 milioni, potrei condividere queste preoccupazioni, anche perchè le richieste di finanziamento per la costruzione delle attrezzature turistiche ed alberghiere raggiungono la cifra di diversi miliardi. In realtà, queste preoccupazioni non hanno fondamento, quando si tenga presente che i finanziamenti del Piano per il primo programma esecutivo nel settore della ricettività turistica ammontano a tre mi-

liardi, e che tale fondo, al quale si devono aggiungere i fondi ordinari, potrà essere utilizzato come fondo di rotazione per la concessione dei mutui e delle garanzie sussidiarie. E poichè, dopo il terzo anno, le prime quote di ammortamento rientreranno nel fondo di rotazione creditizio, l'Amministrazione regionale potrà sempre disporre di cospicui fondi sufficienti a conseguire i risultati più lusinghieri nel settore delle realizzazioni turistiche.

Nella relazione al disegno di legge sono indicate le numerose provvidenze legislative nazionali e regionali per il credito alberghiero. La legislazione è copiosa, e diverse sono le fonti alle quali gli operatori economici possono attingere; ma la disuguaglianza delle provvidenze per quanto attiene alla percentuale dei mutui ed al periodo di ammortamento e preammortamento, ha determinato incertezze, confusione e perplessità. Pertanto, ci si rende conto della necessità di un appropriato coordinamento delle leggi nazionali con quella regionale anche per impostare una politica unitaria. Il provvedimento che stiamo esaminando unificherà la legislazione nel settore del credito alberghiero, in quanto tutte le provvidenze creditizie saranno portate fino alla misura del 75 per cento, con la concessione della garanzia sussidiaria prevista dall'articolo 38 della legge 588 e con la integrazione delle provvidenze nazionali con mutui concessi dall'Amministrazione regionale.

Onorevoli colleghi, nella relazione al disegno di legge vi è un prospetto statistico delle presenze negli alberghi e negli alloggi privati per l'anno 1962. I posti letto furono allora del tutto insufficienti ad accogliere i numerosi turisti venuti nella nostra Isola. Nella prossima stagione estiva vi sarà certamente un sensibile aumento nelle presenze, dal che l'esigenza di una maggiore capacità ricettiva, che costituisce, oggi, per noi, il problema numero uno ai fini dello sviluppo e del consolidamento del turismo in Sardegna.

Perciò, l'approvazione del disegno di legge sul credito alberghiero ha carattere urgente ed indilazionabile. (*Consensi al centro*).

PRESIDENTE. Metto in votazione il pas-

saggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Poichè è necessario del tempo per distribuire gli emendamenti che sono pervenuti in questo momento alla Presidenza, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11 e 20, viene ripresa alle ore 12).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, Segretario:

Art. 1

E' costituito presso uno o più Istituti di credito abilitati od incaricati dell'esercizio del credito alberghiero e turistico, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni dirette a promuovere l'industria alberghiera e turistica in Sardegna.

Gli Istituti presso i quali è costituito il fondo devono tenere una gestione separata con apertura di apposito conto.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo a firma Congiu - Raggio - Peralda - Cuccu - Pudu. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

«Dopo le parole "in Sardegna" aggiungere: "nei comprensori che saranno determinati in sede di attuazione dell'articolo 38 della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano di rinascita)"».

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Peralda.

PERALDA (P.S.I.). L'emendamento proposto ha il fine di porre in maggiore rilievo il collegamento del provvedimento in esame con la legge numero 588 concernente il Piano di rinascita. L'articolo 38 di questa, infatti, autorizza la concessione di contributi in misura non superiore al 4,50 per cento nel pagamento

degli interessi sui mutui contratti per la realizzazione di adeguate attrezzature ricettive e di altre attrezzature complementari, anche di carattere sportivo, nelle aree riconosciute idonee a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche. L'emendamento tende appunto a porre in risalto che i benefici del nuovo provvedimento sono concessi soltanto per le opere che dovranno realizzarsi nelle zone e nei comprensori che abbiano attitudine a diventare centri di attrazione turistica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Io non credo che la legge in esame persegua l'unico scopo di migliorare le attrezzature di carattere turistico. Intanto essa può ritenersi utile, io credo, in quanto può soddisfare le esigenze di miglioramento dell'attrezzatura alberghiera e turistica. Evidentemente, quindi, limitare la possibilità di operare nel campo alberghiero a vantaggio delle zone di interesse turistico, significherebbe togliere alla legge una delle funzioni che essa potrebbe avere. Bisogna quindi fare una distinzione — anticipo un po' quello che dovrei dire per illustrare gli emendamenti che noi abbiamo presentato — tra intervento nel settore alberghiero e interventi diretti per realizzare attrezzature di carattere turistico. E non si devono limitare gli interventi alle sole attrezzature di carattere alberghiero situate nelle zone turistiche.

CARDIA (P.C.I.). Il provvedimento in esame è diretto solo ad incrementare il turismo.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Onorevole Cardia, se ella mi consente, le mostrerò quale è la mia tesi. Ripeto che non si dovrebbero limitare strettamente alle zone di carattere turistico gli interventi per attrezzature di carattere turistico. In Sardegna vi è necessità di alberghi, non soltanto nelle zone a carattere turistico e per esigenze turistiche, ma anche in altre zone e per altre esigenze. Quindi, mi pare che l'emendamento non possa essere approvato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

COTTONI (P.S.D.I.), *Assessore ai trasporti e turismo*. La Giunta non accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Peralda, tenendo presente l'articolo 17 del disegno di legge: «La Giunta regionale determina la priorità di intervento e i criteri per la concessione dei benefici di cui alla presente legge, nonchè le zone dove preferibilmente dovrà operare la legge stessa, ed approva i programmi annuali relativi, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11 luglio 1962, numero 7». E' chiaro che, accettando l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Peralda, si avrebbe una ripetizione di questo articolo 17, che stabilisce appunto la priorità di interventi e i criteri per la concessione dei benefici e le zone dove dovrà operare la legge. Per queste considerazioni, la Giunta non può non respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1 fino alla parola «Sardegna». Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione la restante parte dell'articolo 1. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate per:

a) la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, il riassetto tecnico ed edilizio di alberghi, pensioni e locande, nonchè di auto-ostelli, rifugi montani, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, stabilimenti balneari e idrotermali, comprese le relative attrezzatu-

re, purchè rispondenti alle esigenze della ricettività turistica e commerciale della località; nonchè l'eventuale acquisto di edifici da trasformare per le destinazioni sopradette;

b) l'acquisto dei limiti che saranno stabiliti dall'Assessore competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 4 delle aree sulle quali sorgano gli impianti, nonchè di quelle adiacenti da adibire a giardino o a servizi complementari, purchè queste non superino il rapporto di dieci ad uno rispetto all'area coperta;

c) le iniziative dirette alla realizzazione di opere, impianti ed attrezzature complementari fissi, compresi quelli marittimi, che concorrano allo sviluppo ed alla migliore funzionalità degli impianti turistici.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

Emendamento soppressivo parziale Lonzu - Pazzaglia - Chessa:

«Sopprimere la lettera c)».

Emendamento sostitutivo totale Peralda - Cuacu - Cois - Raggio - Puddu:

«Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere accordate per:

a) la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento di alberghi, pensioni e locande, auto-ostelli, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, comprese le relative attrezzature;

b) l'acquisto delle aree sulle quali sorgano gli impianti, nonchè di quelle complementari purchè non superino il rapporto di cinque a uno rispetto all'area ricoperta;

c) opere, impianti ed attrezzature complementari fissi, compresi quelli marittimi, che concorrano allo sviluppo ed alla migliore funzionalità degli impianti turistici».

Emendamento aggiuntivo Peralda - Cuacu - Cois - Raggio - Puddu:

«Art. 2 bis. Dalle provvidenze della presente

legge sono esclusi gli alberghi e le altre opere che siano classificabili superiori alla 2.a categoria».

Emendamento soppressivo parziale Piero Soggiu - Puligheddu - Anselmo Contu:

«Nel testo del paragrafo a) dell'articolo 2 sopprimerò le parole: "nonchè l'eventuale acquisto di edifici da trasformare per destinazioni sopra dette"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pazzaglia per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Onorevole Presidente, ella mi consentirà di illustrare adesso anche l'emendamento che abbiamo presentato all'articolo 3, data la connessione esistente fra i due nostri emendamenti. Così potrò anche evitare di prendere la parola una seconda volta.

Tenendo presente l'esigenza che ho poc'anzi affermato, di distinguere nettamente fra le provvidenze a favore della industria alberghiera, sia o no di carattere turistico, e le provvidenze per l'attività di carattere turistico, abbiamo ritenuto di proporre la soppressione della lettera c) dell'articolo 2 e di trasformarla in un comma dell'articolo 3. Noi riteniamo che le anticipazioni possano essere concesse per qualunque iniziativa di carattere alberghiero anche fuori delle zone turistiche e che, invece, le anticipazioni dirette alla realizzazione di impianti, attrezzature complementari e fisse, comprese quelle marittime, che concorrono allo sviluppo turistico, debbono essere riservate esclusivamente alle zone di interesse turistico. La soppressione della lettera c) dell'articolo 2 tende proprio a eliminare la possibilità di finanziare iniziative turistiche in zone che non hanno interesse turistico e, pertanto, ad evitare una dispersione dei finanziamenti in parecchie direzioni.

Con l'emendamento all'articolo 3 noi abbiamo voluto, inoltre, sopprimere i benefici a favore di costruzioni destinate ad abitazione del proprietario ed anche a locazione di carattere turistico. Questi benefici, infatti, farebbero sorgere preoccupazioni di carattere pratico, per-

chè — lo dico con molta franchezza — potrebbero anche andare a vantaggio di persone che si fossero accordate per apparire rispettivamente proprietario e locatario turistico della casa. Siamo convinti che nessun controllo dell'Ente provinciale del turismo riuscirebbe ad impedire queste operazioni. Abbiamo però previsto di concedere i benefici di cui all'articolo 2 alle aziende autonome di soggiorno per la costruzione di appartamenti destinati a locazione turistica. Dico per primo io che per ora tale norma avrebbe efficacia limitata, perchè esiste la sola azienda autonoma di soggiorno di Alghero. In realtà, nonostante gli sforzi fatti, non siamo riusciti a trovare una altra soluzione, per eliminare le nostre preoccupazioni.

Onorevoli colleghi, concludo osservando che i due emendamenti che abbiamo presentato hanno per noi notevole rilievo, anche ai fini delle decisioni che potremmo adottare per la votazione finale del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Raggio per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

RAGGIO (P.C.I.). Il nostro emendamento sostitutivo totale propone di rendere meno dispersivo e più efficace il provvedimento che esaminiamo. Già nella discussione generale, noi abbiamo sollevato questo problema. Adesso rileviamo che l'articolo 2 prevede interventi per iniziative che non si dovrebbero considerare, mentre si dovrebbero concentrare i finanziamenti a favore degli alberghi, delle pensioni, delle locande degli auto-ostelli e dei campeggi, consentendo così di caratterizzare il provvedimento sul piano del turismo sociale. In particolare, il nostro emendamento tende ad escludere dal campo di intervento del provvedimento i rifugi montani, gli stabilimenti balneari ed idrotermali, l'acquisto di edifici da trasformare per le destinazioni indicate nell'articolo 2.

Riteniamo, inoltre, che — questa è l'altra proposta che facciamo con l'emendamento — per quanto concerne l'intervento per l'acquisto delle aree complementari, sia sufficiente il rap-

porto di 5 a 1 tra queste e le aree ricoperte, anzichè il rapporto di 10 a 1 che viene invece indicato dall'articolo 2.

COVACIVICH (D.C.). Signor Presidente, domando di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Covacivich, le darò la facoltà di parlare quando aprirò la discussione sugli emendamenti all'articolo 2.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Peralda per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

PERALDA (P.S.I.). L'emendamento tendente a diventare articolo 2 *bis* si illustra da sé. Con esso si vogliono escludere dai benefici previsti dal disegno di legge le opere e gli alberghi classificabili in categoria superiore alla seconda, al fine di lasciare un più largo margine di intervento a favore degli alberghi di seconda e terza categoria e delle locande. Con una minore spesa si conseguirebbe così un maggiore incremento della ricettività alberghiera e anche della collocazione della mano d'opera. Penso, quindi, che i colleghi possano essere d'accordo sull'emendamento, tenendo presente la finalità del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Puligheddu per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). L'emendamento, in sostanza, vuole evitare che i fondi del provvedimento, purtroppo non abbondanti, siano impiegati anche per acquisto di edifici esistenti che malamente rispondano alle esigenze alberghiere. D'altra parte, si vorrebbe stimolare la costruzione di nuove opere e non l'utilizzazione di quelle già esistenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Onorevole Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Consiglio su un aspetto particolare dell'articolo 2. Abbiamo già detto che i principii che approveremo con la legge in esame dovranno servire anche per

la utilizzazione dei fondi del Piano di rinascita, che, come abbiamo visto, il Consiglio ha proposto che fossero destinati, anzichè alla concessione di contributi a fondo perduto, alla costituzione di un fondo di rotazione. E' evidente, però, che, se noi stabiliamo principii differenti da quelli che il Comitato dei Ministri ha già dettato per l'utilizzazione dei fondi del Piano, la legge non potrà essere applicata e dovrà, giuocoforza, applicarsi illegalmente l'articolo 38. D'altronde, ciò non è più possibile dal momento che il Consiglio ha già deciso che i fondi del primo programma devono essere utilizzati come fondo di rotazione, e che la decisione è stata già ratificata dal Comitato dei Ministri, come risulta dal verbale della riunione del 2 agosto 1963. Ma la legge deve utilizzare anche fondi regionali, per la spesa dei quali non siamo affatto vincolati alle decisioni del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Premesso quanto sopra, io vorrei richiamare la vostra attenzione sull'emendamento sostitutivo totale a firma dei colleghi Peralda, Cucu, Cois, Urraci e Puddu. Secondo il comma dell'articolo 2, le anticipazioni possono essere accordate per: la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, il riassetto tecnico ed edilizio di alberghi, pensioni e locande, nonchè di auto-ostelli, rifugi montani, campeggi, eccetera, eccetera, purchè rispondenti alle esigenze della ricettività turistica e — si noti bene — commerciale delle località. Ebbene, l'emendamento Peralda e più, poichè sopprimerebbe anche questa disposizione, sarebbe in netto contrasto con una prospettiva che era stata tenuta presente quando si erano fissate le finalità del provvedimento. Mi riferisco alla prospettiva della ricettività commerciale della Sardegna. Tutte le cittadine più importanti della nostra Isola sono in pieno sviluppo. Una nostra legge per l'incremento della ricettività, non può ignorare tale situazione e la possibilità di finanziare con fondi regionali anche alberghi che rispondano ad esigenze diverse da quelle turistiche, quali sono, per esempio, quelle commerciali o industriali.

Facciamo il caso di Carbonia. Intorno a questa città si stanno sviluppando attività industriali di notevole mole; perciò, un domani, si

potrebbe sentire l'esigenza di aumentare le sue capacità ricettizie. Ma a quali finanziamenti si potrebbe mai ricorrere se si sopprimesse l'articolo 2? Nessuna banca, infatti, se non il credito fondiario ordinario, concede oggi fondi per costruire alberghi in località che non abbiano interesse turistico. Pertanto, fermo il principio secondo cui i fondi cassa devono essere utilizzati, come abbiamo visto, per le zone di interesse turistico, non precludiamoci la possibilità di intervenire per soddisfare esigenze che non devono essere ignorate.

Onorevoli colleghi, noi Sardi abbiamo perduto completamente la nostra tradizione locandiera, in virtù della quale in ogni Comune si poteva trovare un letto. E' vero che le esigenze di una volta sono meno sentite, perchè è facile raggiungere qualunque località con trasporti celeri, ma può sempre capitare che un viaggiatore si trovi nella necessità di sostare in un paese per una ragione qualunque, un malessere, un incidente, un guasto all'automobile! Perchè poi, mi domando, un centro come Sanluri, come San Gavino, o come Pabillonis, per esempio, non possono avere una locanda come una volta? Ecco perchè sarei contrario a precluderci con una legge regionale questa possibilità. L'esigenza è sentita specie nel momento in cui alla nostra Isola si schiudono grandi possibilità. In questi giorni si è anche parlato di Quartu S. Elena, una cittadina, anche questa, che domani potrebbe avere bisogno di un albergo: non dimentichiamocene! Del resto, nel proporre la legge, questi problemi ce li siamo posti, e ritengo che il Consiglio dovrebbe tenerli presenti.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non avrei chiesto la parola, tanto mi era sembrata chiara la illustrazione dell'emendamento sostitutivo totale Peralda e più, se l'intervento del collega Covacivich non avesse spostato i termini del dibattito. Occorre decidere, una buona volta per tutte, se noi possiamo oppure no utilizzare i fondi del Piano in base alla nostra legge regionale. Questo è il

punto! Secondo la legge 588, determinati fondi per il turismo dovrebbero essere utilizzati per dare dei contributi sugli interessi nei centri di attrazione turistica. Ora, con il disegno di legge in esame, noi non prevediamo contributi sugli interessi, ma un fondo di rotazione. Io sostengo una tesi che mi auguro possa essere scavalcata da accordi tra Governo e Regione, ma la disposizione della legge 588 è vincolante e dovrebbe essere osservata... ammenochè d'ora in poi le leggi non siano vincolanti, e il Governo nazionale ci sta dando già un buon esempio non rispettando gli obblighi che gli derivano dalla legge 588!

Ma, se noi non vogliamo imitare i cattivi esempi del Governo nazionale, a me parrebbe che la disposizione della legge 588 dovrebbe essere rispettata; ed allora, onorevole Covacivich, decidiamoci: se noi possiamo mutare la destinazione dei fondi del Piano, così come vogliamo fare adesso includendoli nel fondo di rotazione, allora possiamo a maggior ragione unificare il modo di applicazione escludendo altri tipi di intervento e così via. Dobbiamo scegliere una linea coerente. Non possiamo contraddirci. Se possiamo utilizzare i fondi del Piano di rinascita per incrementare il fondo di rotazione, facciamolo pure; però io devo sostenere che la legge dello Stato va applicata e rispettata, e che il Piano di rinascita e i programmi esecutivi che dovranno essere fatti in base a quella legge devono rispecchiarne gli indirizzi, ammenochè non proponiamo delle modifiche. Se invece quei fondi possono essere incorporati nel fondo di rotazione...

COVACIVICH (D.C.). I due fondi sono separati; l'ho detto nel mio intervento. Ci deve essere una contabilità separata. E' chiarissimo.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Onorevole Covacivich, lasci stare le contabilità: si tratta di stabilire se quei fondi possono essere utilizzati così come dice la legge 588 oppure come prevede il disegno di legge. Io sostengo che devono essere utilizzati in base alla disposizione della legge 588; voi invece affermate il contrario. Siate però coerenti! Se abbiamo questa facoltà

IV LEGISLATURA

CCXXX SEDUTA

17 MARZO 1964

tà, a maggior ragione possiamo stabilire come vogliamo utilizzare il fondo.

L'altra osservazione il collega Covacivich l'ha fatta perchè l'emendamento sostitutivo sopprimerebbe la frase: «purchè rispondenti alle esigenze della ricettività turistica e commerciale della località». Fino a prova contraria, la parola «purchè» esprime una limitazione; quindi, caso mai, è più estensivo l'emendamento: togliendo una limitazione si opera un allargamento. Così l'osservazione dell'onorevole Covacivich cade automaticamente.

D'altra parte, il collega Pazzaglia, nel respingere il nostro emendamento all'articolo 1, prospettava l'esigenza di intervenire nel settore alberghiero anche in località non comprese nei comprensori turistici, e, poichè l'emendamento è stato respinto, esiste già la probabilità, in base all'articolo 1, di intervenire, almeno in parte, anche in località che non rivestono interesse turistico. Nella discussione generale ho sostenuto che, data la scarsità dei fondi a disposizione — checchè ne pensi l'onorevole Assessore, lo stanziamento è veramente irrisorio —, occorre restringere al massimo le direzioni di intervento, tanto più che anche negli anni futuri i fondi saranno sempre insufficienti, se è vero come è vero che sono state già presentate domande di finanziamento per parecchi miliardi. Più saranno le direzioni di intervento, onorevoli colleghi, e meno efficacemente si potrà agire. Ecco perchè ritengo che l'emendamento sostitutivo totale proposto dai colleghi Peralda e più debba essere accettato: perchè limita molto le direzioni di intervento.

E ritengo che debba essere approvato anche l'emendamento articolo 2 *bis*, che esclude i finanziamenti per gli alberghi di prima categoria e di lusso. Non occupiamoci di questi alberghi: ci penseranno lo Stato o la Cassa per il Mezzogiorno, se sarà prorogata la sua attività. Abbiamo dichiarato di voler incrementare un certo tipo di turismo; ebbene, siamo coerenti e limitiamo gli interventi a certi tipi di alberghi! Tra l'altro, gli alberghi di lusso costano di più e quindi assorbirebbero la maggior parte delle somme stanziare per la applicazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

COTTONI (P.S.D.I.), *Assessore ai trasporti e turismo*. L'onorevole Zucca ha posto il problema delle possibilità di utilizzare il finanziamento del Piano come fondo di rotazione. La Giunta dichiara che questi finanziamenti possono essere utilizzati come fondo di rotazione in base all'articolo 8 della legge sul Piano di rinascita. Faccio osservare che il Comitato dei Ministri ha approvato il programma dei finanziamenti relativi alla ricettività turistica, e che i tre miliardi vengono considerati come fondo di rotazione. Sono indicati, inoltre, i criteri in base ai quali devono essere concessi i contributi e le anticipazioni per la costruzione di alberghi.

La Giunta accoglie la proposta, fatta dall'onorevole Pazzaglia, di soppressione dell'attuale articolo 3, in quanto ritiene che si debba soddisfare l'esigenza di assicurare ai turisti una dignitosa ricettività nei paesi sprovvisti di alberghi.

La Giunta accoglie anche l'emendamento soppressivo parziale illustrato dall'onorevole Puligheddu. Accetta, inoltre, l'emendamento Peralda e più tendente a escludere dalle provvidenze della legge in esame gli alberghi superiori alla seconda categoria. Onorevoli colleghi, gli indirizzi e le scelte della Giunta sono abbastanza chiari: essa vuole finanziare la costruzione di alberghi di seconda e di terza categoria, di pensioni, di locande e di villaggi turistici, in modo da favorire il turismo popolare.

PRESIDENTE. Si dà corso alla votazione degli emendamenti iniziando dal numero 19 che è soppressivo parziale. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Osservo che la Giunta non ha espresso il suo parere sull'emendamento sostitutivo totale Peralda e più.

PRESIDENTE. Chiedo alla Giunta di esprimere il suo parere su questo emendamento.

COTTONI (P.S.D.I.), *Assessore ai trasporti e turismo*. La Giunta è favorevole alla approvazione dell'articolo 2. Ripeto che è favorevole

IV LEGISLATURA

CCXXX SEDUTA

17 MARZO 1964

anche all'emendamento soppressivo parziale Piero Soggiu e più e all'emendamento aggiuntivo tendente a diventare articolo 2 bis.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione. Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale Piero Soggiu e più. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento soppressivo parziale Lonzu e più. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale Peralda e più. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Peralda e più, tendente a diventare articolo 2 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

ASARA, Segretario:

Art. 3

Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere concesse a favore di privati, nelle zone di notevole interesse turistico, per la costruzione di case destinate normalmente ad abitazione del proprietario, che in aggiunta ai locali d'abitazione propria comprendano vani per locazione di carattere turistico.

I vani destinati a locazione non devono essere inferiori al 50 per cento degli ambienti utili complessivi, devono essere dotati di autonomi servizi e saranno soggetti al controllo dell'Ente provinciale per il turismo, competente per territorio.

Il finanziamento non potrà oltrepassare il limite massimo di 5 milioni e non potrà essere concesso se il richiedente, il di lui coniuge non separato o i figli conviventi siano proprietari di altre case di abitazione nel Comune.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati 4 emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Lonzu - Pazzaglia - Chessa:

«Art. 3. Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere concesse per le seguenti opere da eseguire in zone di notevole interesse turistico:

a) costruzione di case destinate esclusivamente alla locazione di carattere turistico effettuate dalle aziende autonome di soggiorno;

b) impianti ed attrezzature complementari fisse comprese quelle marittime che concorrano notevolmente allo sviluppo ed alla migliore funzionalità degli impianti turistici».

Emendamento soppressivo totale Raggio - Peralda - Cucqu - Puddu - Cois:

«Sopprimere l'intero articolo 3».

Emendamento aggiuntivo Pernis - Pierina Falchi - Floris - Zaccagnini - Mereu - Murgia:

«All'articolo 3, secondo comma, fra le parole "devono essere dotati di autonomi servizi" e "saranno soggetti al controllo dell'Ente Provinciale per il turismo, competente per territorio" inserire le parole "devono essere decorosamente ammobiliati"».

Emendamento sostitutivo parziale Soggiu Piero - Covacovich - Puligheddu - Anselmo Contu:

«Sostituire nell'ultimo comma dell'articolo 3 alle parole: "di 5 milioni" le altre: "di 6 milioni"».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pazzaglia per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

PAZZAGLIA (M.S.I.). La mancata approvazione dell'emendamento soppressivo parziale dell'articolo due, presentato dai colleghi Lonzu, Chessa e da me, ha influito sul testo precedentemente formulato del nostro emendamento all'articolo 3. Pregherei, perciò, il signor Presidente di voler mettere in discussione quest'altro testo: «Le anticipazioni di cui all'articolo precedente possono essere concesse per la costruzione di case destinate esclusivamente alla locazione di carattere turistico effettuata dalle aziende autonome di soggiorno».

PRESIDENTE. Bene, onorevole Pazzaglia, la Presidenza accetta il nuovo testo dell'emendamento. Ella ha facoltà di parlare per illustrarlo.

PAZZAGLIA (M.S.I.). L'ho già illustrato insieme con l'emendamento all'articolo 2.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peralda per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

PERALDA (P.S.I.). L'Assessore ci ha un po' preceduto esprimendo il suo parere sul nostro emendamento, anche prima che lo illustrassimo. Le perplessità invero che ci hanno indotto a chiedere la soppressione totale dell'articolo 3 non sono destituite di fondamento. Il fine che ci guida è quello di restringere le zone di intervento, affinché si possa effettivamente incrementare la ricettività alberghiera nelle zone con particolare vocazione turistica. Se a questo tende il provvedimento, se a questo tendono le disposizioni del Piano di rinascita, ai cui fondi intendiamo principalmente attingere, l'articolo 3 ha una funzione eminentemente dispersiva. Da parte dei colleghi sono stati, infatti, presentati altri emendamenti, per cercare di correggere l'articolo 3, ma questi non riescono a fugare le nostre perplessità.

Sappiamo che la tradizione artigianale alberghiera esiste solo nelle piccole frazioni. Io potrei citare il caso di Santa Teresa di Gallura, dove i turisti trovano una notevole disponibilità di camere private, proprio perchè tanti piccoli proprietari di casa si restringono

nella propria abitazione per poterli albergare. Piano piano, il contatto con i turisti fa sorgere una tradizione e anche, direi, una attitudine professionale per tale tipo di attività alberghiera. Non posso io disconoscere la utilità di questo tipo di ricettività, perchè fui io a sottolineare che nella Provincia di Udine circa l'80 per cento dell'afflusso turistico ha trovato ricettività nelle camere private e negli ambienti extra alberghieri.

Ebbene, la dizione dell'articolo 3 a me sembra non favorirebbe lo sviluppo di una tale situazione perchè destinando il finanziamento ai privati che già non siano proprietari di casa nel Comune di residenza o il cui coniuge non separato o i cui figli conviventi non siano proprietari, invoglierebbe a costruire case di abitazione da destinare alla ricettività turistica coloro i quali non hanno avuto ancora nessuna esperienza di questa attività. Appare chiaro, onorevole Contu — anche ella, ormai, può averlo accertato nelle sue zone — che soltanto chi è già proprietario di una casa può avere fatto esperienza di questo tipo di attività alberghiera artigianale o casalinga. Se noi accettiamo la limitazione prevista dall'articolo 3 a carico dei proprietari di case, consentiamo tutte quelle alterazioni e violazioni che, purtroppo, sono state compiute nella pratica attuazione dalla legge regionale numero 4, che concede mutui per le case. Favoriremo cioè una notevole dispersione delle possibilità e dei fondi del provvedimento. E non è sufficiente il controllo dell'Ente provinciale del turismo, come ho già sostenuto. Infatti, potrei, per esempio, benissimo costruirmi la mia villetta al mare avvalendomi dell'articolo 3 e rispettandolo in pieno. Mi farei costruire sei vani e dichiarerei di destinarne tre alla mia abitazione e tre alla locazione turistica; ma in realtà destinerei tre vani ad un locatario comune, con il quale mi sarei in precedenza accordato...

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), *Assessore all'Igiene e sanità*. E il controllo dell'Ente provinciale per il turismo?

PERALDA (P.S.I.). Ma, onorevole Contu, non è possibile un controllo sicuro! Facciamo

questo esempio: lei, beneficiando del provvedimento in esame, ha costruito a Cala Gonone una casetta di sei vani. Non può l'Ente provinciale per il turismo impedirle di locare all'avvocato Sergio Peralda i tre vani che ha destinato alla locazione turistica. Lei avrebbe rispettato le disposizioni del provvedimento ed io ugualmente. D'altra parte, è possibile che, a mia volontà, io costruisca un'altra villetta di sei vani a Santa Teresa di Gallura e che i tre vani destinati alla locazione, rispettando la legge, li dia in locazione all'onorevole Anselmo Contu. In realtà, noi, in virtù dell'articolo 3 che stiamo esaminando, avremmo costruito due ville al mare: una di proprietà dell'onorevole Contu e l'altra di proprietà dell'onorevole Peralda. E' ben vero che la nostra educazione e la nostra probità ci impedirebbero di agire così, però sappiamo che, purtroppo, vi è gente sempre disposta ad approfittare.

Onorevoli colleghi, noi vorremmo, pertanto, che si sopprimesse l'articolo 3 e che i finanziamenti fossero previsti in misura maggiore e destinati a quel tipo di imprenditori che noi vogliamo che siano particolarmente incoraggiati: a coloro, cioè, che si vogliono dedicare professionalmente e non occasionalmente alla attività alberghiera a livello delle locande. Con 12 milioni, anziché con 6, noi possiamo fare sorgere una locanda piccola, ma decorosa, pulita e modesta nei prezzi. Chiediamo la soppressione dell'articolo 3, dunque, richiamandoci a esigenze economiche, di serietà, e anche per impedire che il provvedimento possa piegarsi a vantaggio di interessi diversi da quelli che vogliamo perseguire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pernis per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

PERNIS (P.D.I.U.M.). Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, il nostro emendamento tende, in parte, a coprire una lacuna di carattere tecnico, in quanto è noto che gli Enti provinciali per il turismo esercitano il controllo sugli affittacamere. Ricordo che viene considerato affittacamere quel proprietario o affittuario di un appartamento che affitta una

o più camere ammobiliate. Quindi, effettivamente, secondo la dizione del disegno di legge, potrebbero sorgere dei dubbi o, perlomeno, delle incertezze sul diritto di controllo da parte degli Enti provinciali per il turismo nei casi in cui vi fosse un contratto normale di locazione fra locatore e locatario. E quindi ecco la necessità di destinare i benefici del provvedimento in esame ai proprietari di quegli immobili che abbiano le caratteristiche già previste e che, inoltre, siano ammobiliati decorosamente. Questi locali sarebbero, per legge generale dello Stato, sottoposti al controllo degli Enti provinciali per il turismo.

Così si eliminerebbe anche qualche timore, che qui è stato espresso, sulla possibilità che avrebbero poco scrupolosi cittadini di accordarsi per costruirsi case con i finanziamenti previsti dal provvedimento. Questa eventualità, per altro, la posso soltanto ammettere in via del tutto eccezionale. Se noi dovessimo ritenere che i nostri concittadini fossero soltanto dei disonesti o degli imbrogliatori, io penso che in pratica non potremmo discutere ed emanare alcune legge degna di questo nome.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Covacovich per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

COVACIVICH (D.C.). Voglio prima esporre il mio punto di vista sull'emendamento illustrato dall'onorevole Pazzaglia, che intende far valere la disposizione limitatamente alle piazze sede di azienda di soggiorno e turismo. Per poter istituire una azienda di cura o soggiorno o turismo è necessario disporre, fra l'altro, di un certo numero di posti letto in albergo ovvero in camere ammobiliate. Accettando la limitazione proposta dal collega Pazzaglia, si promuoverebbe lo sviluppo delle camere ammobiliate, alle cittadine che hanno potuto istituire le aziende di cura o soggiorno o turismo; e si precluderebbe ad altre località la possibilità di attingere al provvedimento per ottenere l'aumento dei posti letto che giustificerebbe poi l'istituzione dell'azienda. Vorrei pertanto pregare il collega Pazzaglia di ritirare il suo emendamento.

L'emendamento che ho presentato insieme con i colleghi tende a portare il finanziamento delle case private dal limite di 5 milioni a 6 milioni. Dovrebbe cioè modificarsi l'ultimo comma dell'articolo 3. Questo emendamento è conseguente alle modifiche che si sono verificate nel mercato finanziario e sui prezzi dal giorno 16 luglio 1963, data di presentazione della legge. Appare troppo evidente che il limite allora fissato non è più sufficiente.

Vorrei poi dire una parola sull'emendamento proposto dal collega Pernis, tendente a precisare che i vani devono essere decorosamente ammobiliati. Se il collega Pernis mi consente, si può raccomandare alla Giunta di tenere presente nel regolamento questa esigenza, ma stabilire con legge che i vani devono essere decorosamente arredati mi pare non sia opportuno. Se il collega è d'accordo, la Giunta terrà sicuramente conto di questa che è una esigenza veramente sentita, quando preparerà il regolamento alla legge.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

COTTONI (P.S.D.I.), Assessore ai trasporti e turismo. La Giunta ha già espresso un parere favorevole per il mantenimento dell'articolo 3, riconoscendo a questa norma piena validità ai fini del turismo popolare. La Giunta si dichiara, inoltre, favorevole all'emendamento sostitutivo parziale Piero Soggiu e più.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Io parlo a favore della soppressione dell'articolo 3. In realtà, non si comprende bene lo scopo di questo articolo. Il turismo in Sardegna, fino a prova contraria, è di carattere stagionale; perciò, mi domando chi è quel pazzo che costruisce una casa e la arreda per poi lasciarne la metà disabitata, come minimo, nove mesi all'anno. Infatti, secondo l'articolo 3, i vani destinati a locazione non devono essere inferiori al 50 per cento degli ambienti utili complessivi. Io avrei capito una disposizione a favore di quelle ini-

ziative che si stanno sviluppando in alcune località e che potranno estendersi ancora di più nel futuro: a Santa Teresa di Gallura, ad Alghero e in altre località di carattere turistico, i privati proprietari di case nei mesi di punta liberano alcune camere per poterle dare in affitto ai turisti. Quindi, sarebbe opportuno favorire l'ampliamento, in base a determinate regole di igiene e funzionalità, di costruzioni esistenti che nei mesi turistici siano destinate alla ricettività turistica. Raggiungeremmo così due obiettivi, perchè limiteremmo la spesa, e nello stesso tempo permetteremmo ai proprietari di queste case di utilizzare per sé le stanze quando termina la stagione turistica. L'articolo 3, invece, non serve, perchè, ripeto, è assurdo che si investa una certa somma per costruire vani che si potrebbero affittare tre mesi all'anno e che durante gli altri nove mesi dovrebbero restare inutilizzati.

Appare inoltre evidente che potrebbe ricorrere al finanziamento solamente chi avesse il proposito di violare l'articolo 3, per evitare che il suo investimento fosse passivo. Il collega Peralda vi ha citato l'esempio della villetta al mare. Eh, sì! Tre stanze le riservo a me che sono padrone della villetta e tre stanze dichiaro di affittarle ai turisti, mentre, in realtà, ne dispone un mio socio in affari. Chi può dire che questo socio non sia un turista? Onorevole Assessore, non si riesce ad eseguire controlli molto importanti, e lei proprio ritiene che gli Enti provinciali per il turismo abbiano la possibilità di accertare se le stanze sono affittate a un turista vero o falso! Dopo tutto, si tratta di una abitazione privata, e non di una locanda soggetta a precisi regolamenti e controlli. Ed anche se si potesse accertare una destinazione degli ambienti diversa da quella prevista dall'articolo 3, mi domando come si potrebbe intervenire. Non potremmo mica requisire, distruggere la casa! Infatti, non esiste nessuna sanzione. Non si può mettere una multa e nemmeno revocare il mutuo...

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), Assessore all'igiene e sanità. Revochiamo il mutuo.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma, onorevole Contu,

se il mutuo è stato già preso e speso e si stanno pagando le quote di ammortamento, come può, lei, in pratica, revocarlo? E se io in principio affittassi veramente le camere a turisti e poi, dopo qualche anno, ne facessi uso diverso, cosa potreste farmi?

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), *Assessore all'igiene e sanità*. L'Ente provinciale per il turismo può controllare la presenza del turista perchè questo paga la tassa di soggiorno. D'altro canto, l'affittacamere è soggetto a vari controlli.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). Ma, onorevole Contu, l'articolo 3 non parla di affittacamere. Prevede unicamente la concessione del mutuo a favore di privati che vogliono costruirsi una casa da destinare per metà a locazione di carattere turistico. Quindi, le camere sono destinate al turista, non a chi vuole dormirci una notte. Ecco perchè mi pare che... (*interruzioni*). Io non avevo capito che l'articolo 3 mirava a sviluppare l'attività degli affittacamere. Credevo che fosse diretto a incrementare la ricettività turistica.

PERNIS (P.D.I.U.M.). Onorevole Zucca, ella non conosce la regolamentazione dell'attività alberghiera.

ZUCCA (P.S.I.U.P.). L'articolo 3 parla di vani per locazione di carattere turistico, onorevole Pernis. Chi affitta camere per una notte, non mi pare affatto che si dedichi alla locazione di carattere turistico.

In conclusione, onorevoli colleghi, ritengo che la soppressione dell'articolo 3 sia la soluzione migliore, appunto per evitare tutte le discussioni e le preoccupazioni che esso ha suscitato in tanti consiglieri. Quindi, mi auguro che il Consiglio lo voglia sopprimere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Non si può non constatare che l'articolo 3 ha provocato le più ampie discussioni. Io ho già detto nel mio breve

intervento che se si potesse prevedere l'assenza di abusi, si potrebbe essere favorevoli al finanziamento previsto dal provvedimento che stiamo esaminando. In realtà, nei paesi più progrediti in campo turistico, si è sviluppata una ricettività turistica come quella che si vorrebbe incrementare attraverso il finanziamento previsto dall'articolo 3. E' pur vero, però, che queste attrezzature di carattere turistico si affermano in paesi dove esiste una maggiore capacità di autocontrollo.

Inoltre, onorevoli colleghi, ci risulta che altrove queste attrezzature siano sorte in virtù non dei finanziamenti pubblici, ma della spontanea iniziativa dei privati. Ecco, dunque, la preoccupazione che mi porterà a votare la soppressione dell'articolo 3, nel caso in cui non si potesse seguire l'altra strada che io suggerisco e che dovrebbe essere scelta da parte di chi ritiene che siano utili certi tipi di costruzione. Anzitutto, non è possibile alcun facile controllo; esistono sì poteri di controllo, ma esiste anche la possibilità, che è stata già particolareggiatamente illustrata, di prendere in locazione, con contratto di lunga durata, abitazioni di carattere turistico costruite con il finanziamento in esame e appartenenti ad un amico col quale si sia d'accordo. Questa preoccupazione non può essere fugata, tanto più che non è previsto nel provvedimento l'obbligo dei beneficiari di appartenere alla categoria degli affittacamere, i quali si trovano in una situazione diversa rispetto a chi concede una parte della sua casa in locazione a turisti...

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), *Assessore all'igiene e sanità*. Occorre la licenza.

PAZZAGLIA (M.S.I.). Chiunque, onorevole Contu, può benissimo locare una camera o un appartamento ammobiliato senza bisogno di licenza. Occorre, invece, una licenza particolare per svolgere l'attività dell'affittacamere, il quale può affittare anche per una sola giornata.

Le disposizioni dell'articolo, quindi, non impediscono gli abusi. Si osservi che potrebbe essere stabilita la decadenza dei benefici del termine del mutuo.

CONTU ANSELMO (P.S.d'A.), *Assessore all'igiene e sanità*. Questo è già previsto dall'articolo 15.

PAZZAGLIA (M.S.I.). «Il mutamento della destinazione» dice infatti l'ultimo comma dell'articolo 15 «è sempre subordinato al rimborso totale delle somme mutate». Questo articolo, se io non l'ho interpretato male, riguarda l'ipotesi in cui il mutuatario chieda la modifica della destinazione dell'immobile all'Assessorato competente. Dice infatti il terzo comma dell'articolo 15 che la richiesta può essere accolta «solo in casi eccezionali da parte dell'Assessorato». Ma vorrei far presente che, seppure l'articolo 15 riuscisse a far decadere dal beneficio del termine del mutuo chi perseguisse finalità diverse da quelle previste, non sarebbe di facile applicazione nei casi di cui ho parlato in precedenza, perchè nessuno potrebbe accertare quale parte della casa non è stata destinata alla locazione di carattere turistico. Dal che nascono le preoccupazioni. Ho detto già prima che queste preoccupazioni fanno passare in secondo piano la valutazione positiva che, secondo me, occorre fare dell'iniziativa presa con il disegno di legge. Non ho detto infatti che l'iniziativa è negativa, bensì che si presta facilmente ad abusi anche perchè i controlli degli Enti turistici non possono essere in pratica efficaci.

Il collega Covacovich mi ha chiesto di ritirare l'emendamento che io ho presentato, obiettando che l'azienda di soggiorno e turismo in tanto può essere costituita in quanto vi sia nelle località un certo numero di vani destinati al turista, e che, quindi, si finirebbe per concentrare i finanziamenti all'unica azienda già esistente e per rendere ancora più difficile altrove la costruzione di vani in numero tale da consentire la costituzione dell'azienda. Questo argomento è senz'altro abile e suggestivo, ma non si fonda su una interpretazione esatta dell'emendamento che io ho presentato. In realtà, l'emendamento che abbiamo presentato, onorevole Covacovich, non ha lo scopo di consolidare le posizioni di vantaggio di certe località turistiche, ma nasce da questa consi-

derazione: noi vogliamo favorire lo sviluppo degli alloggi turistici, ma, per raggiungere questo risultato con le norme previste dall'articolo 3, dobbiamo appoggiarci a quegli enti che ci offrono certe garanzie sul piano turistico, cioè alle aziende autonome di soggiorno e turismo. Avevo già sottolineato che io per primo attribuivo limitata efficacia alla norma da noi proposta, perchè favorirebbe lo sviluppo della ricettività turistica soltanto in certe località. Per altro, non ci è sembrato di poter suggerire altre soluzioni. Ecco perchè io non posso accogliere la richiesta del collega Covacovich. Aziende di soggiorno e di turismo, fra non molto tempo, ne sorgeranno altre; perciò la disposizione che noi suggeriamo al Consiglio di voler adottare, un domani potrebbe operare anche su più vasta scala, a tutto vantaggio degli scopi che ci proponiamo. Comunque, noi riteniamo che si dovrebbe sostituire l'articolo 3 con qualche altra norma.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

COTTONI (P.S.D.I.), *Assessore ai trasporti e turismo*. La Giunta si è già dichiarata favorevole al mantenimento dell'articolo 3, riconoscendone la piena validità ai fini dello sviluppo del turismo popolare. Fa presente, inoltre, di essere favorevole all'emendamento sostitutivo parziale Piero Soggiu e più e di essere contraria all'approvazione dell'emendamento aggiuntivo Pernis e più, che, però, accetta come raccomandazione, per le ragioni che sono state illustrate dall'onorevole Covacovich.

PRESIDENTE. Comunico che sull'emendamento soppressivo totale Peralda e più è stata presentata una regolare richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sull'emendamento soppressivo totale a firma Peralda e più.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	51
votanti	50
maggioranza	26
favorevoli	29
contrari	20
astenuti	1
voti nulli	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Abis - Arru - Asara - Atzeni Alfredo - Atzeni Licio - Cambosu - Cara - Cardia - Cherchi - Cois - Congiu - Contu Anselmo - Contu Felice - Corrias - Cottoni - Covacovich - Cuccu - Dedola - Del Rio - De Magistris - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Ghilardi - Ghirra - Lay - Latte - Lonzu - Macis Elodia - Manca - Melis - Mereu - Nioi - Pazzaglia - Peralda - Pernis - Pettinau - Pisano - Prevosto - Puddu - Puligheddu - Raggio - Soddu - Sotgiu Girolamo - Spano - Torrente - Urraci - Usai - Zaccagnini - Zucca.

Si sono astenuti: Vicepresidente Gardu).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 4.

ASARA, Segretario:

Art. 4

Sulle domande avanzate ai sensi della presente legge esprime parere un'apposita Commissione regionale nominata con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore al turismo, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

Detta Commissione è composta:

- dall'Assessore al turismo, o da un suo delegato, che la presiede;
- dal Capo divisione turismo dell'Assessorato al turismo;
- da tre esperti, rispettivamente in materia turistico-alberghiera, urbanistica, e di tutela del paesaggio;
- da un rappresentante rispettivamente degli Assessorati ai lavori pubblici, alle finanze ed alla rinascita;

— dal Direttore dell'Ente provinciale per il turismo competente per zona di intervento.

Nel determinare l'ordine di precedenza nella concessione dei benefici sarà tenuto conto della maggiore deficienza alberghiera e turistica in relazione alle possibilità delle singole località.

PRESIDENTE. A quest'articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Pernis - Asara:

«Nel secondo comma inserire il seguente alinea, come penultimo: "da un rappresentante dell'Ente Sardo Industrie Turistiche"».

Emendamento aggiuntivo Cuccu - Cois - Raggio - Peralda - Puddu:

«Dopo la parola "intervento" aggiungere: "da tre rappresentanti eletti in seno al Consiglio regionale; da tre rappresentanti eletti in seno al Comitato di sviluppo della zona omogenea interessata. La Commissione delibera sulla base dei criteri di cui all'articolo 17"».

Emendamento soppressivo parziale Puddu - Peralda - Raggio - Cuccu - Cois:

«Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 4».

Emendamento aggiuntivo Peralda - Congiu - Cuccu:

«Dopo le parole: "per zone di intervento" aggiungere: "da un rappresentante dell'Associazione Albergatori; da un rappresentante dell'Ente Sardo Industrie Turistiche"».

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 13 e 35.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari

Anno 1964